

Legge regionale 17 marzo 2000, n.24

**Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza.**

TITOLO I

DELEGA DELLE FUNZIONI ALL'ENTE PARCO MIGLIARINO, SAN ROSSORE E MASSACIUCCOLI E RELATIVA DISCIPLINA

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina l'amministrazione e le modalità di gestione della Tenuta di San Rossore, di seguito denominata Tenuta, in tutti i beni immobili che la compongono e loro pertinenze, trasferita in proprietà alla Regione Toscana con legge 8 aprile 1999 n. 87.

2. La presente legge detta inoltre disposizioni per il funzionamento del Comitato di Presidenza istituito dall'art. 2 della legge 8 aprile 1999, n. 87.

ARTICOLO 2

(Delega delle funzioni)

1. Le funzioni amministrative di competenza regionale attinenti la gestione della Tenuta sono delegate all'Ente Parco Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli di seguito denominato Ente Parco.

2. Sono comprese nella gestione della Tenuta ai fini della delega di cui al comma 1:

- a) l'amministrazione dei beni costituenti la Tenuta, in particolare le attività di gestione corrente, manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e l'esercizio delle attività economiche agricole e forestali;
- b) la utilizzazione dei beni medesimi secondo le finalità di cui all'art. 4 anche tramite la loro messa a disposizione a favore di enti locali e altri soggetti pubblici e privati tramite convenzioni e concessioni amministrative;
- c) la tutela della integrità ambientale dell'intero complesso patrimoniale e dei singoli beni tramite l'attività di vigilanza sul territorio e gli interventi di recupero e migliorativi finalizzati a tale scopo;
- d) le iniziative utili alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale, faunistico ed immobiliare della Tenuta.

ARTICOLO 3

(Competenze della Regione)

1. Resta in titolarita' della Giunta regionale, nell'ambito delle competenze statutarie in materia di demanio e patrimonio, la funzione di vigilanza sulla attivita' di gestione della Tenuta da parte dell'Ente Parco.

2. In particolare la Giunta regionale verifica che la programmazione della attivita' e delle risorse inerenti la Tenuta rispetti gli indirizzi e le finalita' di cui all'art. 4 e definisce, nell'ambito della convenzione di cui all'art. 8, i criteri generali della gestione della Tenuta medesima; puo' altresì dettare ulteriori indirizzi e prioritá, anche in considerazione dei criteri di gestione del restante patrimonio regionale.

3. La Giunta regionale, ove rilevi inadempienze dell'Ente Parco in rapporto a quanto previsto dalla presente legge o dalla convenzione di cui all'art. 8 o comunque rilevi comportamenti anche omissivi che possono pregiudicare la corretta gestione della Tenuta ovvero l'utilizzazione delle risorse regionali finalizzate alla gestione medesima, contesta l'inadempienza o il comportamento all'Ente Parco diffidandolo ad adottare gli opportuni provvedimenti entro un termine stabilito.

4. Ove l'Ente Parco non adempia, la Giunta regionale procede ai sensi dell'art. 24 della LR 16 marzo 1994, n. 24 "Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli: Soppressione dei relativi consorzi" e successive modificazioni.

6. Restano ferme le funzioni del Consiglio regionale come disciplinate dalla LR n. 24/94.

6. La Giunta regionale invia ogni anno entro il mese di marzo una relazione sulla gestione della Tenuta al Consiglio regionale; la relazione e' portata a conoscenza anche del Comitato di cui all'art. 9.

#### ARTICOLO 4 (Indirizzi e finalita')

1. Nell'ambito delle piu' ampie finalita' previste dalla legge n. 87/99 l'Ente Parco, nell'esercizio delle funzioni delegate, persegue in particolare la salvaguardia dell'ambiente, la valorizzazione delle attivita' economiche inerenti la Tenuta, il mantenimento dei presidi istituzionali gia' presenti all'interno della Tenuta medesima, nonche' scopi didattici educativi e sociali con particolare riferimento all'educazione ed alla formazione ambientale.

2. A tal fine le attivita' economiche, che devono essere comunque compatibili con le esigenze di tutela e salvaguardia ambientale,

sono esercitate dall'Ente Parco in forma diretta ovvero tramite concessione amministrativa a soggetti imprenditoriali pubblici e privati in modo da assicurare la massima economicità della complessiva gestione finanziaria della Tenuta. L'esercizio delle attività economiche è altresì finalizzato alla valorizzazione della Tenuta sotto il profilo turistico e culturale ferma restando la fruibilità da parte della collettività.

3. La utilizzazione della Villa del Gombo, individuata dalla Giunta regionale come sede di rappresentanza della Regione, è prioritariamente finalizzata ad assolvere tale specifica funzione: a tale fine le relative modalità di gestione sono definite nella convenzione prevista dall'art. 8.

## ARTICOLO 5

(Organizzazione e personale)

1. Al fine di assicurare la unitarietà delle attività di gestione della Tenuta nonché la loro specificità, anche in rapporto alle ordinarie competenze dell'Ente Parco, quest'ultimo istituisce per la gestione della Tenuta una apposita struttura organizzativa; la pianta organica dell'Ente Parco è conseguentemente adeguata ai sensi dell'art. 25 della LR 24/94.

2. La responsabilità della struttura di cui al comma 1 è attribuita a un dirigente, anche assunto con contratto a tempo determinato.

3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge la Regione assegna funzionalmente all'Ente Parco il personale dipendente dal Segretariato della Presidenza della Repubblica in posizione di comando presso la Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 87/99.

4. Alla integrazione ed alla eventuale sostituzione del personale di cui al comma 3, in caso di pensionamento o cessazione per altra causa, provvede l'Ente Parco secondo le modalità previste dal proprio ordinamento e garantendo comunque, tramite apposite iniziative di formazione, la necessaria professionalità.

5. Gli oneri relativi al personale di cui al comma 2 e 4 fanno carico ai finanziamenti di cui all'art. 6.

## ARTICOLO 6

(Finanziamento)

1. Per l'esercizio delle attività delegate con la presente legge la Regione trasferisce all'Ente Parco i fondi statali di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 87/99.

2. I fondi trasferiti ai sensi del comma 1 sono destinati in via esclusiva alle attività di gestione della Tenuta, con

l'individuazione della quota da utilizzare per la gestione corrente e quella destinata ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, a progetti di risanamento ambientale, a progetti di valorizzazione economica, ricreativo - culturale, di particolare interesse naturalistico.

3. La determinazione delle distinte quote di finanziamento di cui al comma 2 e' effettuata sulla base di un programma di utilizzazione delle risorse predisposto dall'Ente Parco e approvato dalla Giunta regionale, ai sensi del successivo art. 7, comma 1.

4. Al finanziamento delle funzioni delegate concorrono inoltre le risorse derivanti dalle attivita' di gestione della Tenuta, nonche' le eventuali ulteriori risorse messe a disposizione da parte dell'Ente Parco.

5. Il bilancio dell'Ente Parco, approvato con atto del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale n. 24/94, evidenzia i capitoli di entrata e di spesa che riguardano la gestione della Tenuta.

#### ARTICOLO 7

(Programma di utilizzazione delle risorse e programma annuale di gestione della Tenuta)

1. Il programma di utilizzazione delle risorse di cui all'art. 6, comma 1 e' inviato alla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno.

2. La Giunta regionale approva il programma previo accertamento circa il rispetto degli indirizzi e finalita' di cui all'art. 4; a tale fine puo' formulare osservazioni, chiedere chiarimenti e integrazioni e proporre modifiche, assegnando all'Ente Parco il termine per provvedere. L'Ente Parco e' obbligato a fornire i chiarimenti e le integrazioni nonche' ad esprimersi sulle osservazioni e le proposte di modifica.

Qualora l'Ente Parco non adempia ovvero la Giunta regionale ravvisi un persistente contrasto con gli indirizzi e le finalita' di cui all'art. 4, entro i successivi trenta giorni puo' avviare la procedura di controllo sostitutivo di cui all'art. 3, comma 4.

3. L'Ente Parco, sulla base del programma di utilizzazione delle risorse di cui al comma 1, approva il programma finanziario annuale di gestione nel quale sono individuati i singoli interventi da realizzare. Il programma e' comunicato alla Giunta regionale.

4. Entro il 31 gennaio l'Ente Parco trasmette alla Giunta regionale una relazione sull'attuazione del programma di gestione dell'anno precedente.

## ARTICOLO 8 (Convenzione)

1. La Giunta regionale e l'Ente Parco definiscono in apposita convenzione, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il disciplinare della gestione della Tenuta.

2. Nel disciplinare sono definiti i criteri generali di gestione della Tenuta; in particolare per quanto attiene il rilascio delle concessioni e le relative clausole contrattuali, il piano di destinazione d'uso degli immobili, la relativa fruizione da parte dei soggetti residenti o comunque esercenti la propria attività all'interno della Tenuta; nel disciplinare sono altresì definiti i rapporti con la struttura regionale competente per la gestione del parco stalloni, le modalità per la consegna dei beni mobili e immobili all'Ente Parco e le modalità relative ai flussi informativi con la Giunta regionale.

3. Nella convenzione di cui al comma 1 sono altresì disciplinate le modalità di utilizzazione della Villa del Gombo.

4. Ai fini di dotare l'Ente Parco di un adeguato supporto tecnico per la progettazione e realizzazione degli interventi sugli immobili afferenti la Tenuta, nella convenzione possono essere determinate anche forme di collaborazione con l'Ente Parco da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Pisa.

## TITOLO II DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI PRESIDENZA

### ARTICOLO 9 (Comitato di Presidenza)

1. Il Comitato di Presidenza esercita le competenze di cui all'art. 2, commi 1 e 3 della Legge 8 aprile 1999, n. 87.

2. Il Comitato ha durata pari alla legislatura regionale e continua ad esercitare le proprie funzioni fino al centovesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale.

3. Il Comitato è convocato dal Presidente della Giunta regionale ogni qualvolta sia necessario ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo o comunque su richiesta dei componenti.

4. I membri del Comitato hanno diritto di accesso agli atti relativi alla gestione della Tenuta.

5. Il Comitato adotta un proprio regolamento in cui sono

determinate le modalita' per la validita' delle sedute e per la richiesta di convocazione di cui al comma 3 nonche' le disposizioni necessarie ad assicurare la presidenza delle sedute in caso di assenza o impedimento del Presidente o suo delegato.

6. Il Comitato di Presidenza, per l'esercizio delle sue funzioni ed in particolare per la individuazione e predisposizione dei progetti e delle iniziative di cui all'art. 2, comma 3 della legge n. 87/99, si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 5.

7. Ai membri del Comitato di cui alle lettere b) e f) dell'art. 2, comma 1 della legge n. 87/99, e' corrisposta, dalla data di istituzione del Comitato, un gettone di presenza il cui importo e' fissato dalla Giunta regionale con riferimento ad organismi analoghi nonche' il rimborso delle spese documentate sostenute per la partecipazione alle sedute.

### TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### ARTICOLO 10 (Rapporti contrattuali e concessori incorso)

1. Rimangono valide le concessioni e sub-concessioni gia' stipulate dalla Regione fino alla scadenza prevista, senza modifica delle condizioni stabilite.

2. L'Ente Parco subentra in tutti i contratti stipulati dalla Regione la quale si impegna a procedere alla notificazione ai contraenti ceduti. Salvo rinnovo, la cessione ha effetto fino alla scadenza di ogni singolo contratto.

#### ARTICOLO 11 (Norma finanziaria)

1. Fino alla data di sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 8, agli oneri per la gestione della Tenuta si fa fronte, con le procedure previste alla LR 29.4.1996 n. 31, mediante lo stanziamento iscritto ai capitoli 44300 e 44302 del bilancio di previsione dell'esercizio 2000.

2. Agli oneri per la gestione della Tenuta decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 8, per l'anno 2000 si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione al cap. 44301 nonche' con le residue disponibilita' iscritte ai capp. 44300 e 44302 a seguito della presentazione del rendiconto della gestione commissariale ex LR 31/1996.

3. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione del comma 7 dell'art. 9 si provvede con stanziamento iscritto al cap. 00720 del bilancio di previsione dell'anno 2000.

4. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

## ARTICOLO 12

(Decorrenza della delega)

1. La delega delle funzioni all'Ente Parco disposta dalla presente legge e' operativa successivamente alla sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 8, alla data stabilita nella convenzione medesima.

2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla LR 29.4.1996 n. 31 "Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore".

## ARTICOLO 13

(Abrogazioni)

1. Dalla data di decorrenza della delega di funzioni all'Ente Parco, stabilita ai sensi dell'art. 12, e' abrogata la legge regionale 29.4.1996 n. 31 "Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore".

2. Dalla medesima data e' altresì abrogato l'art. 19 della legge regionale 16 marzo 1994 n. 24 e successive modificazioni "Istituzioni degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli: Soppressione dei relativi consorzi."